
***DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI I PRESUPPOSTI E LE MODALITA' PER IL RILASCIO DEI
TESSERINI REGIONALI DI RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE***

ARTICOLO 1

SOGGETTI AVENTI DIRITTO AI TESSERINI

1. In conformità sia agli articoli 83 e 85 della L.R. n. 33 del 4 novembre 2002, sia agli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A della DGR n.111 del 2 febbraio 2021, hanno diritto ai tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche, d'ora in poi denominati "tesserini", i seguenti soggetti iscritti negli elenchi regionali del Veneto delle professioni turistiche, d'ora in poi denominati "professionisti", in quanto titolari di una abilitazione professionale rilasciata dalla Regione del Veneto oppure rilasciata, sino al 31 marzo 2019, da una Provincia/Città metropolitana del Veneto:
 - a) le guide turistiche;
 - b) le guide naturalistico-ambientali;
 - c) gli accompagnatori turistici liberi professionisti;
 - d) gli animatori turistici.
2. Le presenti disposizioni non si applicano al rilascio dei tesserini regionali degli accompagnatori turistici dipendenti di agenzie di viaggio, in quanto oggetto di specifica disciplina.

ARTICOLO 2

COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI NECESSARI PER I TESSERINI

1. I professionisti comunicano alla Direzione Turismo i dati necessari per il rilascio dei tesserini, previsti nei modelli regionali di cui all'**Allegato A** al presente Decreto, inserendoli nella procedura telematica per l'aggiornamento negli elenchi regionali delle professioni turistiche, come previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 225 del 7 maggio 2021, accedendo al portale turistico regionale: www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori, alla sezione professioni turistiche.
2. A seguito di notifica del Decreto della Direzione Turismo, approvante la presa d'atto dell'estensione di abilitazione linguistica, ai sensi del successivo articolo 6, il professionista interessato inserisce il dato della nuova o delle nuove lingue abilitate nella procedura telematica di cui al comma 1, al fine del rilascio del tesserino aggiornato.

ARTICOLO 3

NUMERAZIONE DEI TESSERINI

1. Il tesserino riporta nel retro lo stesso numero del professionista registrato nell'elenco regionale della relativa professione turistica ed assegnato con:
 - a) il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 398 del 27 ottobre 2021, con oggetto:
"Approvazione del primo aggiornamento, alla data del 19 agosto 2021, degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche, già oggetto del DDR n. 174/2021, ai fini della loro pubblicazione nei siti istituzionali regionali. L.R. n. 33/2002, art. 83. DGR n. 111/2021, DDR n. 174/2021 e n. 225/2021 della Direzione Turismo."
 - b) i Decreti del Direttore della Direzione Turismo, approvanti i successivi aggiornamenti semestrali degli elenchi, da adottarsi nei mesi di marzo e settembre di ogni anno, disponendo la reiscrizione dei professionisti cancellati dagli elenchi con il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 399 del 27 ottobre 2021 ma che hanno inserito regolarmente nella procedura telematica i loro dati nei sei mesi antecedenti il mese di approvazione del Decreto di aggiornamento semestrale;
 - c) i Decreti del Direttore della Direzione Turismo che rilasciano l'abilitazione regionale ai professionisti, ivi compresi quelli che hanno superato le misure compensative organizzate dalla Regione del Veneto, disponendo la loro iscrizione negli elenchi regionali ed il regolare inserimento dei loro dati nella procedura telematica di cui all'articolo 2;
 - d) i Decreti del Direttore della Direzione Turismo che accertano sia le abilitazioni di professionisti rilasciate entro il 31 marzo 2019 da parte delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia, sia la loro mancata iscrizione nei relativi elenchi provinciali/metropolitani, disponendo la loro iscrizione negli elenchi regionali ed il regolare inserimento dei loro dati nella procedura telematica di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4

DURATA DI VALIDITÀ E RINNOVO DEI TESSERINI

1. I tesserini, rilasciati secondo i modelli regionali di cui all'**Allegato A** del presente Decreto, hanno una validità di dieci anni decorrenti dalla data di approvazione dei Decreti del Direttore della Direzione Turismo di iscrizione o di reiscrizione dei professionisti negli elenchi regionali, di cui all'articolo 3.
2. Ai sensi del punto n.3 del deliberato della DGR n.111 del 2 febbraio 2021, è fatta salva la validità dei tesserini di riconoscimento già legittimamente rilasciati prima della data di pubblicazione nel BUR del presente Decreto, per un periodo di sei mesi decorrenti da tale data di pubblicazione.
3. Nel semestre antecedente la scadenza decennale dei tesserini, i professionisti comunicano alla Direzione Turismo i dati necessari per il rinnovo dei tesserini, inserendoli nella procedura telematica di cui all'articolo 2.
4. Il tesserino rinnovato ai sensi del presente articolo ha una durata di validità decennale successiva alla scadenza del tesserino originale e mantiene la stessa numerazione originale.
5. Con un Decreto del Direttore della Direzione Turismo si dispone la conferma dell'iscrizione negli elenchi regionali dei nominativi di coloro che hanno adempiuto agli obblighi di cui al comma 3.
6. Con un Decreto del Direttore della Direzione Turismo si dispone la cancellazione provvisoria dagli elenchi regionali dei professionisti inadempienti agli obblighi di cui al comma 3.

7. Il professionista, cancellato dall'elenco regionale ai sensi del comma precedente, può chiedere alla Direzione Turismo la sua successiva iscrizione nel citato elenco, nei successivi aggiornamenti semestrali, inserendo i suoi dati nella procedura telematica ed ottenendo così il rilascio di un nuovo tesserino, con una nuova numerazione ed una nuova data di scadenza decennale decorrente dalla data di approvazione del Decreto di iscrizione.

ARTICOLO 5

RILASCIO D'UFFICIO DEI TESSERINI

1. La Direzione Turismo comunica ai professionisti interessati tempi e modalità per il rilascio d'ufficio dei tesserini, con una nota da inviare loro entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR):
 - a) del presente Decreto, per i professionisti iscritti negli elenchi regionali con il primo aggiornamento;
 - b) dei Decreti del Direttore della Direzione Turismo, nei casi di cui alle lettere b) c) d) del comma 1 dell'articolo 3, per i professionisti destinatari dei citati Decreti.

ARTICOLO 6

RILASCIO SU DOMANDA DEI TESSERINI

1. I professionisti, con apposita domanda, compilata secondo il modello di cui all'**Allegato C**, chiedono alla Direzione Turismo il rilascio di:
 - a) un duplicato del loro tesserino rubato o smarrito;
 - b) un duplicato del loro tesserino deteriorato, perché le scritte risultano illeggibili o la foto non risulta più riconoscibile;
 - c) un tesserino aggiornato con una o più nuove lingue conosciute, con contestuale richiesta di Decreto di presa d'atto di estensione di abilitazione linguistica, allegando la relativa abilitazione linguistica conseguita per ciascuna nuova lingua dopo l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 2.
2. Il tesserino rilasciato ai sensi del presente articolo mantiene la durata di validità del tesserino originale e la stessa numerazione originale.
3. Nelle ipotesi di cui alle citate lettere b) e c) del comma 1 il tesserino originale deve essere restituito alla Direzione regionale Turismo, per ottenere il rilascio del duplicato del tesserino aggiornato.
4. I procedimenti, iniziati a seguito di domanda del professionista di rilascio di duplicato di tesserino, comportano l'istruttoria sulla regolarità formale e completezza della domanda e si concludono con una nota del Direttore dell'Unità organizzativa competente per i Presidi territoriali o di un suo delegato, che decide in ordine al rilascio del duplicato.
5. I procedimenti, iniziati a seguito di domanda del professionista di rilascio di tesserino aggiornato con una o più nuove lingue conosciute, con contestuale richiesta di relativo Decreto di presa d'atto di estensione linguistica, comportano l'istruttoria sulla regolarità formale e completezza della domanda.
6. I procedimenti di cui al comma 5 si concludono con un Decreto del Direttore della Direzione Turismo, che decide in ordine alla presa d'atto dell'estensione di abilitazione linguistica, e che, in caso di esito positivo, dispone sia l'aggiornamento dell'elenco regionale della professione turistica, con i dati della nuova o delle nuove lingue conosciute dal professionista, sia il rilascio del tesserino aggiornato.

ARTICOLO 7

STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI

1. Il Direttore dell'Unità Organizzativa competente per i Presidi Territoriali della Direzione Turismo od un suo delegato provvede alla stampa dei tesserini, secondo i modelli regionali di cui all'**Allegato A** del presente Decreto ed alla successiva spedizione per posta ai professionisti.

ARTICOLO 8

MANCATA ESPOSIZIONE DEL TESSERINO

1. Il professionista che, nell'esercizio della sua attività, non tiene in evidenza il tesserino di riconoscimento, aggiornato, valido e conforme al modello di cui all'**Allegato A** del presente Decreto, è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 88, comma 3 della legge regionale n. 33 del 2002.